

DATI GENERALI LEGGE 47/85

DATA DI ULTIMAZIONE OPERE : ENTRO IL 1° OTTOBRE 1983

DATA DI PRESENTAZIONE SECONDO LA LEGGE 47/85 : 30 NOVEMBRE 1985

PRIMA PROROGA ( D.L. 20/1985 CONV. L. 780/1985 ) AL 31 MARZO 1986 ( SENZA PENALE) E DAL 1° APRILE 1986 AL 30 SETT. 1986 CON IL 2% AL MESE DI PENALE

SECONDA PROROGA ( D.L. 2/1988 CONV. L. 68/1988 ) DAL 1° OTT. 1986 AL 30 GIUGNO 1987 CON IL 3% AL MESE DI PENALE.

VERSAMENTO OBLAZIONE SECONDO LEGGE 47/85ART. 35 COMMI 1 E 6SOTITUITO DALL' ART 26 L.R. 37/85

PRIMA RATA ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PARI AD 1/3 DELL'OBLAZIONE

SECONDA RATA ENTRO 120 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PARI AD 1/3 DELL'OBLAZIONE CON LA MAGGIORAZIONE DEL 10% IN RAGIONE DI ANNO

TERZA ED ULTIMA RATA ENTRO I SUCCESSIVI 60 GIORNI ( DALLA SECONDA RATA ) CON LA MAGGIORAZIONE DEL 10% IN RAGIONE DI ANNO

CASI PARTICOLARI ART. 36 COMMA 1 L.47/85, PRIMA ABITAZIONE E PARTICOLARI REQUISITI DI REDDITO RATEIZZAZIONE 20 RATE / 12 RATE TRIMESTRALI CON LA MAGGIORAZ DEL 10% ANNUO

IMPORTO MINIMO NON PUO' ESSERE INFERIORE A QUELLO PREVISTO NELL' IPOTESI DI CUI AL PUNTO 7 DELLA TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE

ATTENZIONE !!! FINO AL 31/12/1994 ( DAL 01/01/95 ENTRA IN VIGORE LA LEGGE 724/94) ERA POSSIBILE VERSARE L'OBLAZIONE DOVUTA CON LA MAGGIORAZIONE DEL 10% IN RAGIONE DI ANNO.DOPO TALE DATA E' DOVUTO IL TRIPLO.